



COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova



ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 24/08/2012

N. 25

OGGETTO: Modifiche allo statuto della Società Consortile Lavagna Sviluppo S.c.r.l. ed ai patti sociali.

L'anno duemiladodici, addì ventiquattro del mese di agosto, alle ore 17:00, presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria – seduta pubblica di I^a convocazione.

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	Armanino Mauro	X			12)	La Cava Fabio		X	
2)	Bacchella Laura	X			13)	Landò Flavio	X		
3)	Barbieri Luigi	X			14)	Massari Federico		X	
4)	Bardazzi Annarita	X			15)	Mondello Gabriella	X		
5)	Brizzolara Gabriella		X		16)	Nucera Santo		X	
6)	Caveri Mauro	X			17)	Pinasco Luigi	X		
7)	Cesaris Valeria	X			18)	Pittau Aurora	X		
8)	Chiappara Massimo		X		19)	Stefani Guido	X		
9)	Daneri Marco Luigi	X			20)	Torchio Gino		X	
10)	Dasso Lorenzo	X			21)	Vaccarezza Giuliano	X		
11)	Imparato Carmine	X			Presenti n. 15 Assenti n. 6				

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Giuliano Vaccarezza.

E' presente l'Assessore esterno Rag. Raffaele Manca.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Concetta Orlando.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Cons. Aurora Pittau e proposta del Sindaco Giuliano Vaccarezza ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 27 febbraio 1997 sono state apportate modificazioni allo statuto della società consortile "Lavagna Sviluppo" approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 94 del 16/12/1996. Contestualmente sono stati approvati i patti sociali.

Con atto a rogito del Notaio Carlo Rivara di Chiavari - Rep n. 110470, racc 7409, è stata costituita una società a responsabilità limitata in forma consortile avente la denominazione "*Lavagna Sviluppo s.c.r.l.*" tra il Comune di Lavagna, l'ente Acli Istruzione Professionale Liguria- Ente morale, l'Unione dei gruppi Albergatori del Levante, l'Opera diocesana Madonna dei bambini- Villaggio del Ragazzo, l'Associazione Commercianti e Artigiani di Lavagna, l'Associazione Commercianti e Artigiani del Centro Storico di Lavagna.

Ritenuto di modificare la composizione del Consiglio di Amministrazione, come disciplinata dall'articolo 14 dello Statuto e dai patti parasociali per rendere conforme la governance della Lavagna Sviluppo alle norme statali sulle partecipazioni societarie degli enti locali.

Richiamati i commi 725 e seguenti della Legge n. 296/2006 che prevedono per le società a partecipazione pubblica locale totalitaria un numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione non superiore a 3, elevabile a 5 per le società con capitale sociale versato superiore a 2 milioni di euro, e per le società miste un numero di rappresentanti degli enti locali non superiore a 5.

Considerato che l'articolo 4 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito in legge, prevede, ai commi 1 e 4, per le società strumentali la composizione del consiglio di amministrazione in numero non superiore a 3 membri, di cui due scelti tra i dipendenti dell'amministrazione, mentre, al comma 5, per le altre società a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta un numero di componenti da 3 a 5 membri, con la presenza nel primo caso di due e nel secondo caso di tre dipendenti dell'amministrazione o delle amministrazioni partecipanti.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 in data 14/12/2010 con la quale, nell'effettuare la ricognizione delle partecipazioni societarie comunali ai sensi dei commi da 27 e seguenti dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007, la società consortile a responsabilità limitata "*Lavagna Sviluppo S.c.r.l.*" è stata considerata come di rilevante interesse per le finalità istituzionali del Comune di Lavagna.

Considerato che l'articolo 14 comma 32 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito in Legge 225/2010 e successive modifiche ed integrazioni, consente ai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di mantenere la partecipazione societaria alle seguenti condizioni:



- a) che le società abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
- b) che non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- c) che non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

Rilevato che, come da documentazione agli atti a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, sussistono alla data odierna le condizioni sopra dette per la società consortile Lavagna Sviluppo S.c.r.l. e che una ulteriore verifica verrà svolta alla data del 31 dicembre 2012.

Richiamato l'articolo 50 n. 8 del Decreto Legislativo n. 267/2000 secondo cui il Sindaco, sulla base degli indirizzi del Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione, alla revoca dei rappresentanti del comune in enti, aziende, istituzioni.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 01/06/1995 ad oggetto "*Determinazione indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ai sensi dell'art. 32 – comma 2, lettera n) della Legge 142/90, modificato dall'art. 15 della Legge 81/93*".

Considerato che molte norme nel corso degli anni hanno previsto la riduzione o l'azzeramento dei compensi dei componenti dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate, con qualche distinzione tra società miste e a totale partecipazione pubblica, e tra società quotate e non quotate, tra società strumentali e società affidatarie di servizi locali.

Rilevato che la società consortile Lavagna Sviluppo S.c.r.l. non è affidataria di servizi locali, né ha la natura di società strumentale ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 223/2006, convertito in Legge 248/2006 e pertanto non risultano applicabili le specifiche norme dettate per tali tipi di società.

Dato atto che la società Lavagna Sviluppo S.c.r.l. ha nel proprio oggetto sociale anche la formazione professionale.

Rilevato che l'articolo 18 della Legge Regionale della Liguria n. 18/2009 definisce gli organismi formativi come i soggetti pubblici o privati, accreditati secondo le disposizioni del titolo IV della stessa legge per una o più delle tipologie formative di cui all'articolo 17, che concorrono alla realizzazione dei Piani dell'offerta formativa, precisando che tali organismi devono avere la formazione tra le proprie finalità istituzionali in via esclusiva o principale e che godono di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione.

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile ex art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, né attestazione di copertura finanziaria ex art. 153, 5° comma del D.Lgs. 267/2000;



Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Segretario Direttore Generale dott.ssa Concetta Orlando in ordine alla regolarità tecnica in data 09/08/2012;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Concetta Orlando – Segretario Direttore Generale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Il Consiglio prende atto che la verbalizzazione degli interventi, svolta mediante sbobinatura da parte di una ditta incaricata dal Comune, verrà approvata in un prossimo Consiglio e quindi allegata successivamente al presente verbale.

Il Sindaco – Presidente pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 15 (assenti i Consiglieri Brizzolara, Chiappara, La Cava, Massari, Nucera e Torchio), votanti n. 11, astenuti n. 4 (Cons. Barbieri, Bardazzi, Landò e Mondello), favorevoli n. 11

DELIBERA

1) di abrogare l'articolo 14 dello Statuto e di sostituirlo con il seguente art 14:

“Art. 14 - Composizione

La società è amministrata da un consiglio d'amministrazione che dura in carica tre esercizi ed è composto da 3 membri. Fino a quando permane la partecipazione maggioritaria del Comune di Lavagna, i membri del consiglio d'amministrazione sono nominati dal Sindaco ai sensi dell'articolo 50 n. 8 del Decreto Legislativo n. 267/2000; uno dei membri viene nominato dal Sindaco tra i soggetti designati dai soci privati; il Consiglio d'Amministrazione elegge al suo interno un Presidente e un Vicepresidente. Le funzioni di segretario verbalizzante possono essere svolte da un componente del consiglio, dal responsabile della gestione economico amministrativa, dal responsabile della direzione o da altro dipendente. Nella composizione del consiglio d'amministrazione deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi ai sensi del decreto legislativo n. 198/2006 ove tra le candidature presentate siano presenti entrambi i sessi.

E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico.

Alle riunioni del consiglio d'amministrazione possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto il responsabile della direzione ed il responsabile della gestione economico amministrativa.

I consiglieri possono ricoprire più mandati fino ad un massimo di tre.

Ai consiglieri possono essere riconosciuti compensi in misura non superiore a quanto previsto dalla legislazione vigente per le società a totale partecipazione pubblica.

Ai Consiglieri spetta, compatibilmente con la legislazione vigente, il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni.”.



2) di abrogare l'articolo 20 e di sostituirlo con il seguente art 20:

"Art. 20 - Revisore unico

Le funzioni di controllo previste dall'articolo 2477 del Codice Civile sono svolte da un revisore unico, eletto dall'assemblea tra i candidati iscritti all'albo dei revisori contabili."

3) di introdurre dopo l'articolo 20 un articolo 20 bis:

"Art 20 bis - Organizzazione e gestione

La Società Lavagna Sviluppo S.c.r.l. gode di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione. A tal fine stabilisce la struttura organizzativa di vertice in coerenza con le norme e le linee guida regionali sull'accreditamento degli organismi di formazione professionale.

Possono essere previsti un responsabile della direzione e un responsabile della gestione economico- amministrativa, che vanno scelti con procedura selettiva pubblica.

L'organizzazione e la gestione delle risorse umane, si ispira a principi di funzionalità, efficienza ed efficacia. Per la selezione del personale a tempo indeterminato, determinato e per le forme flessibili ammesse dalla legislazione vigente, saranno adottate procedure selettive nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35 comma 3 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e per i lavori, vengono adottate procedure di evidenza pubblica o procedure in economia nel rispetto dei principi e dei limiti di valore del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Il consiglio d'amministrazione può adottare appositi atti per la regolamentazione degli acquisti, servizi e lavori in economia e per le procedure di selezione delle risorse umane.

Per assicurare il raccordo tra la programmazione dell'attività formativa e i fabbisogni delle imprese turistiche del territorio, il consiglio d'amministrazione può svolgere consultazioni con gli operatori del settore e/o con associazioni di consumatori e costituire, senza maggiori oneri per il bilancio dell'ente, organismi consultivi."

4) di dare atto che in seguito alle modifiche statutarie di cui sopra si intendono superati i patti sociali adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 27.2.1997.

5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Concetta Orlando – Segretario Direttore Generale, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Quindi, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione, il **Sindaco – Presidente** pone in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 15 (assenti i Consiglieri Brizzolara, Chiappara, La Cava, Massari, Nucera e Torchio), votanti n. 11, astenuti n. 4 (Cons. Barbieri, Bardazzi, Landò e Mondello), favorevoli n. 11

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE



Visto l'esito della votazione sopra riportata,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

CO/fs

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Vaccarezza)




Il Segretario Generale
(C. Orlando)

=====

7 AGO. 2012,

Publicata in data _____ sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale

=====

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
(C. Orlando)
